

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27-04-2004

REGIONE BASILICATA

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1986 n. 23 (Norme per la tutela contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico) e 13 giugno 1994 n. 24 (Modifica e Sostituzione dell’art. 8 della L.R. 4.11.1986 N. 23)”

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 29 del 1 maggio 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

L’art. 8 della L.R. 4 novembre 1986 n. 23 così come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 24 del 13.6.94, è sostituito dal seguente:

1. (Composizione del Comitato) Il CRIA è composto da:

a) Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio o da un Dirigente Regionale all’uopo da questi delegato con funzioni di Presidente;

b) Funzionario Regionale in servizio presso la struttura del Dipartimento Ambiente e Territorio competente in materia di Inquinamento Atmosferico ed Acustico;

c) Responsabile dell’area tematica “area” dei Dipartimenti Provinciali dell’ARPAB di Potenza e Matera;

d) Sei esperti, di cui quattro rispettivamente in Impiantistica Industriale, in Meteorologia, in Chimica Industriale e in Metodologia di analisi ambientali e due in Inquinamento Acustico, scelti tra docenti Universitari o altri soggetti, sempre di comprovata esperienza nei suddetti settori, operanti presso Istituti o Enti di ricerca;

e) Responsabile del settore ambiente delle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale in servizio presso il Dipartimento Ambiente e Territorio designato dal Dirigente Generale. Il Comitato è costituito con atto della Giunta Regionale. Gli esperti di cui alla lettera d) del comma 1 sono designati dal Consiglio Regionale, anche in caso di sostituzione per qualsiasi motivo.

3. I componenti del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

4. I componenti che senza giustificazione rimangono assenti

per tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dal Presidente del Comitato.

Per la sostituzione di un componente, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvederà per competenza la Giunta Regionale.

Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

ARTICOLO 2

L'articolo 11 della L.R. n. 23 del 4.11.1986 è sostituito dal seguente:

1. (Compensi e rimborsi) Ai componenti di cui all'art. 1 lett. b), c), e), della presente legge nonché al segretario del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico e Acustico (CRIAB), viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di € 51,65 per ciascuna giornata di partecipazione alla relativa seduta.

2. Ai componenti esperti di cui all'art. 1 lett. d) della presente legge è corrisposto un gettone di presenza nella misura di € 103,29 per ciascuna giornata di partecipazione alla relativa seduta.

3. Ai componenti esterni all'Amministrazione Regionale che risiedono stabilmente in comuni diversi da quello ove ha sede il Comitato, qualora si recano alla seduta è corrisposta oltre ai compensi di cui ai commi precedenti, una indennità chilometrica calcolata con i parametri riservati ai dirigenti regionali.

4. L'importo dei contributi di cui al presente articolo viene rideterminato in rapporto all'indice ISTAT dell'inflazione, con cadenza biennale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio.

5. Per i viaggi di servizio, richiesti in sede di Comitato, per la valutazione di pratiche complesse, a tutti i componenti esterni all'Amministrazione Regionale sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasferta secondo i parametri riservati ai dirigenti regionali.

6. Le riunioni del Comitato devono essere svolte al di fuori del normale orario di servizio.

7. L'onere per le spese di funzionamento del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico e Acustico farà carico sulle disponibilità esistenti sul capitolo 01103 U.P.B. 0111.03 (funzionamento degli organi di controllo e di altri organismi

dellaregione) del bilancio corrente 2004 e sulla stessa o corrispondente U.P.B. dei bilanci successivi.

ARTICOLO 3

Norma transitoria

1. I componenti del Comitato costituito ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 24/1994 e dell'art. 9, 1° comma della L.R. n. 23/1986, rimangono in carica sino alla naturale scadenza dell'organo ed agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 2 della presente legge.

ARTICOLO 4

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 aprile 2004

BUBBICO